

All.:1

COMUNE DI PIATEDA - C G576 - - 1 - 2024-05-21 - 0003530

Sondrio, 21 maggio 2024

Signori Sindaci dei Comuni della Provincia

Signor Questore

Signor Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri

Signor Comandante Provinciale Guardia Di Finanza

**SONDRIO** 

Ai Partiti e Gruppi Politici

**LORO SEDI** 

OGGETTO: Elezioni Europee e Amministrative dell'8 e 9 giugno 2024.

Attività di propaganda elettorale – Disciplina dei comizi e delle riunioni di propaganda elettorale.

Nel corso di una riunione tenutasi in questa Prefettura in data 17 maggio u.s. concernente l'oggetto e a cui hanno preso parte i Sindaci di Bormio e di Tirano, un assessore del comune di Sondrio, i comandanti della Polizia municipale di Sondrio e di Tirano, i rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale Guardia di Finanza, nonché i delegati di Fratelli d'Italia, Lega Nord, Forza Italia e Partito Democratico, è stato esaminato e discusso un disciplinare (che si allega in copia) predisposto dallo scrivente ufficio, integrativo della disciplina della propaganda elettorale per la propaganda elettorale, come risultante dalla normativa attualmente in vigore e delle direttive ministeriali.

Nel corso della riunione si è ritenuto opportuno, a seguito di discussione tra i partecipanti circa le pratiche consentite e quelle non ammesse, di specificare le indicazioni risultanti dal documento in parola, ferma restando la disciplina dettata dalla normativa attualmente vigente.



La discussione si è soffermata sul corretto uso dei "gazebo": in particolare per le elezioni comunali, si è ritenuto, in linea con la ratio legis e in considerazione del fatto che in tutti i comuni chiamati al voto sono in lizza liste civiche che hanno simbologie non riferite ai partiti politici, di consentire, in condizioni di "par condicio", l'esposizione esclusivamente del simbolo della lista con l'indicazione del sindaco cui essa fa riferimento, e questo al fine di non ingenerare dubbi sull'appartenenza della struttura (gazebo).

Per quanto riguarda invece le elezioni "europee" si è ribadito che, a legislazione vigente, le indicazioni relative all'uso e alla funzione dei *gazebo* restano invariate e che è consentito esporre solo quel segno distintivo o simbolo che consenta di ricondurre l'appartenenza del *gazebo* stesso ad una determinata forza politica, ribadendo che manifesti riportanti indicazioni di voto su "facsimile" scheda e riproduzione della lista di candidati possono essere contenuti su supporti all'interno del gazebo, ma non affissi al suo esterno.

Il Dirigente dell'Area II Viceprefetto (Sorrentino)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d,lgs 82/2005



#### **ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024**

"DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE" (Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130)

#### DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno 10 maggio 2024, trentesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, ha avuto inizio formalmente la campagna elettorale.

1. I comizi in luogo pubblico – salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale, in relazione a singole, peculiari situazioni – potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari:

dalle ore 9.30

alle ore 13.00

dalle ore 16,00

alle ore 23,00

Per gli ultimi due giorni di campagna elettorale, e cioè per i giorni 6 e 7 giugno 2024, l'orario pomeridiano dei comizi è stabilito dalle ore 16,00 alle ore 24,00.

Gli organizzatori informeranno almeno due giorni prima della data fissata per il comizio, con apposita comunicazione scritta la Questura dei comizi che si propongono di organizzare, indicandone il giorno, l'ora e il luogo, possibilmente secondo un calendario settimanale, comunicando, poi, tempestivamente le eventuali variazioni.

Per quanto riguarda la durata dei comizi, si farà riferimento ai regolamenti predisposti dai singoli comuni.

- Le Amministrazioni comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della 2. campagna elettorale. Per l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze, saranno stabiliti turni tra i vari partiti e gruppi politici d'intesa con le Amministrazioni comunali. In tal caso ciascun partito e/o gruppo politico darà conferma al comune dell'effettuazione del comizio 48 (quarantotto) ore prima del suo inizio. I suddetti siti e le stesse piazze saranno a disposizione delle organizzazioni fiancheggiatrici nei giorni e nelle ore non impegnati dai partiti e/o gruppi politici, che partecipano alla campagna elettorale. Le Amministrazioni comunali comunicheranno, appena noti, agli Organi di Polizia, i comizi già concordati.
- 3. Resta inteso che i siti individuati dai comuni per lo svolgimento della campagna elettorale potranno non essere concessi dalle Amministrazioni comunali in quelle occasioni in cui vi siano previste manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali. In tali casi le citate Amministrazioni comunali provvederanno ad individuare altri siti e/o piazze, nei quali potranno essere tenuti i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.



- 4. Per i comizi e le riunioni elettorali saranno evitati luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, possono essere arrecati intralci al traffico o ai mercati ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, case di riposo, convitti, caserme ed altre convivenze e non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini.
- 5. E' ammessa la predisposizione di **banchetti**, da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale.
- 6. Durante i comizi è **escluso il contraddittorio**. Non è considerato "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte.
- 7. Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato gli stessi comizi. Non potranno essere, infine, usati altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali, nell'arco di metri 500 dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, e comunque in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso. Parimenti, è vietata l'effettuazione di cortei o parate, da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.
- 8. I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati dagli organizzatori.
- 9. Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma di civile confronto. Si concorda di escludere, specie al termine dei comizi, l'effettuazione dei cortei anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di questo genere. Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi. Potranno inoltre sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile, appartenenti alla stessa forza politica che ha promosso il comizio, per l'intera durata dello stesso.
- 10. Ove diversi oratori si siano prenotati per la stessa località, dovranno alternarsi, in linea di massima, con turno non superiore ad un'ora, rinviandosi, comunque, alla regolamentazione comunale. Alle ore 24,00 di venerdì 7 giugno 2024, i comizi dovranno avere improrogabile termine.
- 11. I festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale e pertanto ad esse si applicano tutte le limitazioni per essa previste.



#### AFFISSIONI

- 1. Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalle Giunte municipali dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, e cioè, da martedì 7 maggio e venerdì 10 maggio 2024, e poi assegnati ai partiti o gruppi politici, che partecipano alla competizione elettorale.
- 2. Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte di <u>venerdì 7 giugno 2024</u>; a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.(artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).
- 3. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956).
- 4. E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, Legge n. 130/1975).
- 5. Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, si ritiene di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.
- 6. Parimenti, i presenti concordano sulla necessità che i Comuni provvedano, con tempestività, all'immediata defissione/oscuramento del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici.
- 7. Qualora la defissione sia avvenuta dopo le ore 24,00 del 7 giugno 2024, sarà consentita la riaffissione dei manifesti ingiustamente oscurati, con specifico controllo da parte delle Polizie Locali, all'uopo attivate, al momento della riaffissione.

#### PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI

(art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della Legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 10 maggio 2024:

- 1. E' vietata qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile. La propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili è invece ammessa.
- 2. E' vietato il lancio od il getto, in luogo pubblico od aperto al pubblico, di volantini di propaganda, dei quali, invece, è consentita la distribuzione individuale.



#### PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè dal 10 maggio 2024, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è' consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti. (art. 7, comma 2, della legge 130/1975).

Ai sensi del combinato disposto di cui alla predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, la propaganda elettorale, qualora venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 della legge 130/1975, potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

#### INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

1. Si rammenta, altresì, che nei giorni della votazione, e quindi sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda. E' vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 legge n. 212/56, come modificato dall'art. 8 legge 130/1975).

### ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA FORNITI DAL MINISTERO DELL' INTERNO PER LA DISCIPLINA DI PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE

- 1. Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.
- 2. I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il



manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina.

- 3. L'utilizzazione di postazioni fisse (c.d. Gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a determinate condizioni:
  - a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
  - b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della legge n. 212/56, e successive modificazioni.

Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

- 4. E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.
- 5. E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni.
- 6. La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (cd. vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.
- 7. Sono consentite le riunioni di propaganda elettorale sia in luoghi pubblici che aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi).
- 8. In conformità dell'art. 6 della legge 212/56, come sostituito dall'art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da



ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

- 9. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.
- 10. Durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) non attinenti direttamente od indirettamente le consultazioni elettorali in corso, mediante l'installazione di **banchetti o postazioni fisse**, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o simboli, che richiamino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale.
- 11. Previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l'installazione di "banchetti elettorali", sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi, identificabili esclusivamente mediante l'utilizzo di bandiere, che svolgano attività di volantinaggio. Durante il periodo elettorale non è consentito, ai sensi dell'art. 6 della legge 212/56 e successive modificazioni, l'utilizzo di manifesti elettorali.

### DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Si richiamano, altresì, sinteticamente, ulteriori disposizioni in materia di propaganda elettorale, previste dalla vigente normativa (Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"):

#### 1. Diffusione di sondaggi demoscopici:

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione – ai sensi dell'art. 8 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28 – e quindi a partire da sabato 18 maggio 2024, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

#### 2. Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici:

L'attività di istituti demoscopici intesa a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolare autorizzazione. Al riguardo, in conformità di specifiche direttive ministeriali, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.



Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni elettorali per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

#### SOCIAL NETWORK

Si richiamano inoltre le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo 2012 concernente "Chiarimenti interpretativi e indirizzi applicativi in ordine all'applicazione del "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa "approvato con delibera AGCOM n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010".

In particolare si rileva che l'articolo 2 della delibera AGCOM n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 precisa che i sondaggi soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 8 della Legge n. 28 del 2000 sono esclusivamente quelli pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa nell'ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche. Si tratta cioè delle rilevazioni diffuse sui mezzi di comunicazione di massa sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi per informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, ivi compresi i sondaggi diffusi su edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, indipendentemente dal formato, comprese le agenzie di stampa.

Sono quindi esclusi dai predetti obblighi di cui alla citata legge n. 28 del 2000, quelle rilevazioni diffuse nell'ambito di servizi prestati nell'esercizio di attività non economiche, non in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali quelli diffusi su siti internet privati o su siti che forniscano contenuti audiovisivi a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità d'interesse (ad es. facebook).

Sono, altresì, esclusi dai medesimi obblighi anche i sondaggi diffusi o divulgati da parte dei soggetti realizzatori unicamente sui propri siti internet nonché quelli divulgati in occasione di convegni o conferenze stampa: in quest'ultimo caso l'obbligo scatta solamente nel caso in cui essi vengano successivamente ripresi e diffusi su altri mezzi di comunicazione di massa.

### DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

		J.